



**MODELLO  
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO**

**AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231**

**Parte Speciale B**

**Reati Societari**

**art. 25-ter D.lgs 231/01**

**Associazione Irrigazione Est Sesia  
Consorzio di irrigazione e bonifica**

## **INDICE**

1. Premessa.....	3
2. Le sanzioni previste in relazione all’art. 25-ter del Decreto legislativo 231/01 .....	4
3. Le sanzioni previste in relazione all’art. 25-ter del Decreto legislativo 231/01 .....	10
4. Individuazione delle aree a rischio, delle attività sensibili e dei ruoli aziendali coinvolti. ....	12
5. Protocolli Generali .....	13
6. Protocolli Specifici.....	14

## **Parte Speciale B – Reati Societari – art. 25-ter D.lgs 231/01**

### **1. PREMESSA**

La presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dall'art. 25-ter del D.lgs n. 231/01 (di seguito, anche, i "Reati Societari"), unitamente ai comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti che operano nelle aree a rischio reato. In considerazione delle caratteristiche dell'Associazione Irrigazione Est Sesia, Consorzio di irrigazione e bonifica (di seguito anche "Consorzio" o "Est Sesia"), tutti i destinatari della Parte Speciale sono tenuti ad adottare comportamenti conformi a quanto di seguito formulato, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

L'articolo in esame – che prevede i reati c.d. societari – è stato inserito nel corpo del Decreto legislativo citato dalla L. n. 61 del 2002. Per questa tipologia di reati il Legislatore non ha ritenuto opportuno prevedere l'applicazione di misure interdittive, ma soltanto l'applicazione di sanzioni pecuniarie, ad eccezione per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 del c.c.

## 2. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE ALL'ART. 25-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

Si riporta di seguito il testo integrale delle disposizioni espressamente richiamate dall'art. 25-ter del D.lgs n. 231/01 unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie, nonché un'esposizione delle principali potenziali modalità di attuazione dei suddetti reati.

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)** (così come modificato dall'art. 9 della Legge 27 maggio 2015, n. 69)

*“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

*La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.*

Il reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori e al pubblico da parte di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di fatti materiali non rispondenti al vero; relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e/o determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, come risulterebbe dalla corretta applicazione dei principi contabili di riferimento, anche in concorso con altri soggetti o ancora tramite la mancata indicazione di informazioni la cui comunicazione è prescritta dalla legge, con modalità idonee a indurre in errore i destinatari.

Si precisa che gli autori del reato devono aver agito con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino i beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

Trattandosi di reato di pericolo, affinché la fattispecie si realizzi è sufficiente che la condotta sia idonea a trarre in inganno i soci e il pubblico senza che la condotta/reato si traduca in effettivo danno.

**La legge 27 maggio 2015, n. 69 ha altresì introdotto i seguenti articoli**

- **Fatti di lieve entità (Art. 2621-bis)**

*“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.”*

Non è richiamato dall'art. 25 ter D.lgs 231/01 l'Art. 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità).

- **False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622).** (così come modificato dall'art. 11 della Legge 27 maggio 2015, n. 69)

*“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la*

*cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni...”*

L'articolo in oggetto è inapplicabile all'Est Sesia.

• **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

*“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

*Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”*

Il reato si configura qualora gli amministratori impediscano o ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo attribuite ai soci o ad altri organi sociali. La condotta può essere integrata mediante l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri idonei artifici.

L'ente sarà soggetto a sanzione pecuniaria nel caso in cui gli amministratori dell'ente stesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, attraverso l'occultamento di documenti o con altri idonei artifici, impediscano oppure ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuita ai soci, ovvero agli altri organi sociali, oppure ancora alle società di revisione sempre che con il loro comportamento non abbiano cagionato un danno ai soci.

• **Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)**

*“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”*

In tale ipotesi gli amministratori restituiscono indebitamente, e cioè al di là dei casi in cui sia possibile una legittima riduzione del capitale sociale, i conferimenti dei soci, oppure li liberano dall'obbligo di eseguirli.

• **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

*“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*

*La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.”*

Qualora gli amministratori distribuiscono utili o acconti su utili non effettivamente consentiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve che per legge non possono essere distribuite (es. riserva legale) l'ente sarà soggetto alla sanzione pecuniaria da 100 a 130 quote. In ogni modo, è da evidenziare che l'articolo 2627 comma 2 c.c. prevede l'estinzione del reato nel caso in cui, prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, vi sia stata la restituzione degli utili o la ricostruzione delle riserve, il che fa venire meno, conseguentemente, anche la relativa responsabilità dell'ente.

• **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

*“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

*La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*

*Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto."*

Si tenga presente che la giurisprudenza ha precisato altresì che nel termine acquisto deve essere ricompre- so qualsiasi tipo di negozio, anche a titolo gratuito, comunque idoneo a determinare l'obbligo della cosa nella sfera patrimoniale del soggetto. Anche in questo caso è prevista l'estinzione del reato, con il venir meno della relativa responsabilità dell'ente, nel caso in cui il capitale sociale di riserve venga ricostituito prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio durante il quale è stata po- sta in essere una condotta.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

*"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato."*

In tale caso la sanzione prevista dalla legge è applicabile allorché gli amministratori dell'ente, in spregio delle disposizioni di legge poste tutela dei creditori, cagionando un danno a questi ultimi, effettuino riduzioni di capitale sociale o fusioni con altre società ovvero pongano in essere una scissione, totale o parziale.

- **Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)**

*"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (2), o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi."*

L'Ente sarà ritenuto responsabile anche nel caso in cui uno dei soggetti indicati nella norma in commento ometta di dare notizia di eventuali interessi personali connessi ad una certa operazione che l'ente è chiamata ad effettuare, cagionando, conseguentemente, un danno alla società o a terzi.

In questo caso, appare abbastanza irrealistica l'ipotesi per cui un amministratore di una società ometta di informare gli altri amministratori o il collegio sindacale, al fine di ricevere un personale beneficio sull'operazione che l'ente si appresta da effettuare, e, al contempo, ponga in essere una condotta anche nell'interesse vantaggio dell'ente stesso.

- **Interessi degli amministratori (art. 2391 c.c.)**

*"L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla*

*società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.”*

• **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

*“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”*

• **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

*“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”*

La norma prende in considerazione il caso in cui, durante la fase di liquidazione dell'ente, i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento ai creditori sociali o prima dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli, cagionino un danno ai creditori stessi.

• **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

*Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

*Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.*

*Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.*

*Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”*

Il terzo comma dell'articolo in commento è richiamato dal D.lgs 231/2001.

La nuova lettera s-bis dell'art. 25-ter, rinviando ai *“casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c.”*, prevede, in sostanza, che ai sensi del D.lgs 231/01 può essere sanzionata la società cui appartiene il soggetto corruttore (ovvero colui che dà o promette), in quanto solo questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva.

Appare chiara la ragione per cui non è invece stato previsto l'inserimento tra i reati presupposto la corruzione passiva tra privati (la corruzione passiva è compiuta dal privato che accetta la dazione o la promessa).

La formulazione della norma da parte del legislatore italiano (in contrasto con la Convenzione di Strasburgo) richiede che il fatto determini un nocumento alla società del corrotto perché si perfezioni il reato.

Dunque, dalla condotta reato è escluso l'interesse o il vantaggio dell'ente che è invece danneggiato e, di converso, sussiste un interesse esclusivo del soggetto agente corruttore).



Al contrario, la società alla quale appartiene il soggetto corrotto, per definizione normativa, subisce un danno in seguito alla violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà.

• **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)**

*“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.”*

• **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

*“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”*

Tale articolo tutela alla genuinità delle formazioni di maggioranze assembleari, al fine di evitare che queste ultime non siano il frutto di una libera scelta dei partecipanti.

E, infatti, l'articolo 2636 codice civile punisce chi, con atti simulati o fraudolenti, al fine di procurare a sé e ad altri un ingiusto profitto, determina la maggioranza in assemblea.

• **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

*“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato (2), ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.”*

In relazione al Decreto legislativo 231/2001 il reato in commento si realizza qualora uno dei soggetti di cui all'articolo 5 del decreto medesimo diffonda notizie false, ovvero ponga in essere operazioni simulate o comunque altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, oppure in grado di incidere significativamente sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

• **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

*“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge*



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**PARTE SPECIALE B – REATI SOCIETARI – ART. 25-TER D.LGS 231/01**

*alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.  
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”*

### 3. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE ALL'ART. 25-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-ter del D.lgs n. 231/01 a carico della Società qualora, per effetto della commissione dei reati previsti dall'art. 25-ter medesimo da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
• false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	da 200 a 400 quote (contravvenzione)	
• fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)	da 100 a 200 quote	
• false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)	da 400 a 600 quote	
• impedito controllo (art. 2625 c.c.)	da 100 a 180 quote (delitto ex art. 2625 c.c. 2° comma)	
• indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	da 100 a 180 quote (delitto ex art. 2626 c.c.)	
• illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	da 100 a 130 quote (contravvenzione ex art. 2627 c.c.)	
• illecite operazioni sulle azioni o quote sociali e della società controllante (art. 2628 c.c.)	da 100 a 180 quote (delitto ex art. 2628 c.c.)	
• operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	da 150 a 330 quote (delitto ex art. 2629 c.c.)	
• omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)	da 200 a 500 quote (delitto ex art. 2629-bis c.c.)	
• formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	da 100 a 180 quote (delitto ex art. 2632 c.c.)	
• indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	da 150 a 330 quote (delitto ex art. 2633 c.c.)	
• infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	da 400 a 600 quote	Quelle previste dall'art.9, comma 2 del D.Lgs. n. 231 del 2001
• per il delitto di corruzione tra privati, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis	• da 200 a 400 quote	Quelle previste dall'art.9, comma 2 del D.Lgs.n.231 del 2001
• illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	da 150 a 330 quote (delitto ex art. 2636 c.c.)	
• agiotaggio (art. 2637 c.c.)	da 200 a 500 quote (delitto ex art. 2637 c.c.)	

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

### PARTE SPECIALE B – REATI SOCIETARI – ART. 25-TER D.LGS 231/01

• ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	da 200 a 400 quote (delitti ex art. 2638, c.c. 1° e 2° comma)	
--	---	--

È in ogni caso disposta dall'autorità giudiziaria la confisca del profitto conseguito con l'illecito.  
Se in seguito alla commissione dei reati l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

## 4. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO, DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI RUOLI AZIENDALI COINVOLTI

**AREA A RISCHIO: 1. Gestione della contabilità generale (sia nel momento dell'imputazione delle scritture contabili in contabilità generale sia quando vengono effettuate verifiche sui dati contabili immessi a sistema)**

**POSSIBILI REATI:** *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.); Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.); Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629 bis c.c.).*

Il reato potrebbe prodursi con la predisposizione di dati e scritture contabili false dirette ai Consorziati relative alla registrazione in contabilità generale di operazioni effettuate dal Consorzio con lo scopo di occultare la reale situazione ed indurre in errore i consorziati e creditori.

**Soggetti coinvolti:**

Direttore Generale, **Direttore Area amministrativo-contabile-finanziaria**, Capo Ufficio Contabilità, Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori dei Conti.

**AREA A RISCHIO: 2. Predisposizione del bilancio d'esercizio e delle relazioni periodiche**

**POSSIBILI REATI:** *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.); Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.); Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629 bis c.c.).*

Il reato potrebbe prodursi con la predisposizione di comunicazioni false dirette ai consorziati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio (situazione di periodo semestrale, bilancio d'esercizio, situazione flussi di cassa ecc.), con lo scopo di occultare la reale situazione ed indurre in errore i consorziati e creditori.

**Soggetti coinvolti:**

Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Capo Ufficio Contabilità, Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori dei Conti.

**AREA A RISCHIO: 3. Firma di accordi e/o contabilizzazione di operazioni societarie**

**POSSIBILI REATI:** *Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.); Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante; (art. 2628 c.c.); Interessi degli amministratori (art. 2391 c.c.).*

Il reato potrebbe prodursi con la firma di accordi e/o contabilizzazione di operazioni societarie effettuate nell'interesse di uno o più amministratori quando non è motivata la convenienza dell'accordo/operazione per l'Ente ed è **accordo/operazione che potrebbero risultare addirittura dannosa.**

**Soggetti coinvolti:**

Direttore Generale, **Direttore Area amministrativo-contabile-finanziaria**, Capo Ufficio Contabilità, Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori dei Conti.

**AREA A RISCHIO: 4. Gestione dei rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti**

**POSSIBILI REATI:** *Impedito controllo (art. 2625 c.c.).*

Il reato potrebbe prodursi con l'occultamento della documentazione o con il porre ostacoli alle operazioni di vigilanza, controllo od audit da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

**Soggetti coinvolti:**

Direttore Generale, **Direttore Area amministrativo-contabile-finanziaria**, Capo Ufficio Contabilità, Consiglio di Amministrazione.

## 5. PROTOCOLLI GENERALI

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori espressi nel Codice Etico, il Regolamento e le procedure di Est Sesia nonché le regole contenute nel presente Modello.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo del Consorzio deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, i Consiglieri, i componenti degli Organi Sociali, i dipendenti nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali, devono conoscere e rispettare:

1. la normativa italiana applicabile alle attività svolte;
2. il Codice Etico;
3. il presente Modello;
4. le procedure e il Regolamento di Est Sesia nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo del Consorzio.

In particolare il Consorzio, al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati, si è dotato dei seguenti protocolli organizzativi:

- il Consiglio di Amministrazione deve verificare, prima della loro indicazione all'Assemblea, che i membri del Collegio dei Revisori dei Conti non svolgano incarichi di consulenza amministrativa/fiscale a favore del Consorzio (anche per il tramite dello studio professionale di appartenenza);
- la gestione economica dell'Ente deve prevedere alcuni momenti di confronto, che non siano necessariamente coincidenti con la predisposizione del bilancio di esercizio. La situazione economico-finanziaria del Consorzio viene comunicata nel corso dell'anno almeno con periodicità semestrale tramite bilanci e/o situazioni di periodo che consentano di verificare l'andamento economico, patrimoniale e finanziario almeno ogni 6 mesi. Il bilancio di verifica al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni esercizio viene prodotto sotto la supervisione del **Direttore Area amministrativo-contabile-finanziaria**, verificato con la Direzione e con il Collegio dei Revisori dei Conti e illustrato al CdA;
- l'Ente si è dotato della funzione di *Internal Audit (IA)* identificata all'interno dell'Ufficio Centrale Prevenzione e Protezione Rischi (i.e. UCPPR), finalizzata principalmente alla valutazione e al miglioramento dell'efficienza dell'organizzazione, con l'obiettivo primario di effettuare controlli interni volti a tutelare il patrimonio dell'Ente e l'attendibilità dei rendiconti finanziari e/o gestionali e la conformità a leggi e regolamenti;
- il nuovo Regolamento contabile (nel quale sono inserite principalmente le procedure del ciclo attivo, ciclo passivo, ciclo del personale e di chiusura del bilancio di esercizio, dove per ogni principale flusso, ad ogni rischio identificato, sono istituiti alcuni controlli atti a mitigarne i possibili effetti) alla data del presente documento deve ancora essere approvato dal CdA e pertanto non è ancora stato introdotto;
- l'Ente si è dotato di un nuovo processo di gestione dei distretti autonomi al fine di limitare il rischio di possibili errori nella rendicontazione dei flussi provenienti da parte di tutti gli uffici distrettuali;
- le decisioni importanti sono prese con delibera del CdA, in presenza del Collegio dei Revisori dei Conti e i verbali di tali assemblee sono disponibili per l'Organismo di Vigilanza. Inoltre (almeno una volta all'anno) l'Organismo di Vigilanza si riunisce con il Collegio dei Revisori dei Conti per verificare in particolare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria e il rispetto da parte degli amministratori di tali regole.

## 6. PROTOCOLLI SPECIFICI

AREA A RISCHIO: **1. Gestione della contabilità generale**

**2. Predisposizione del bilancio d’esercizio e delle relazioni periodiche**

**POSSIBILI REATI:** *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.); Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza art. 2638); Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629 bis c.c.).*

### 1. Gestione della contabilità generale

Nell’ambito della gestione della contabilità generale, l’ente si è dotato di una procedura del ciclo passivo che prevede relativamente alla gestione dei pagamenti i seguenti processi autorizzativi al ricevimento della fattura da parte degli uffici che hanno evaso l'acquisto:

- i. Gestione Ordinaria: la fattura è firmata dal Capo Ufficio, dal Dirigente di riferimento e dal DSAC (3 firme);
- ii. Gestione Distretti diretti: le firme **di autorizzazione** della fattura sono 2: quella del Capo Ufficio zonale e quella del **Direttore Area tecnica**;
- iii. Gestione Distretti a gestione autonoma: le fatture non vengono pagate dalla sede, quindi non viene esperito un controllo puntuale su tutte le fatture prodotte; vengono effettuati controlli a campione sulle fatture pervenute alla sede centrale come meglio indicato nel paragrafo successivo “Gestione distretti autonomi”;
- iv. Gestione bonifica: oltre alla doppia firma in fattura si crea un mandato di pagamento per il cassiere della sede che deve essere firmato dal **Direttore Area amministrativo-contabile-finanziaria**, dal Direttore Generale e dal Presidente. **In particolare, ci si rifa alla procedura riassunta nel seguente schema**

Tipologia documento	Firme per controllo ESTERNO		Firme per controllo INTERNO				
	DIRETTORE LAVORI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	RESPON S. G.O.B.P.	DIRIGENTE SETT. TECNICO-COSTRUTTIVO	DIRIGENTE SETT. AMMIN.VO	DIR. GEN.	PRESIDENTE
Fatture imprese	x						
Fatture fornitori materiali e servizi	x						
Fatture professionisti	X D.L. / Progettista (dipende dal lavoro eseguito)		x	x			
Fatture collaudatori		x	X	x			
Parcelle collaudatori che generano un cedolino paga		x	x	x	x		
F24 per versamento ritenute d'acconto eseguito da Contabilità e passato a Bonifica per contabilizzazione			x	x	x		
Note addebito da G.O. per rimborsi di vario genere (cancelleria , telefonia, ore personale)			x	x			
Note spese per viaggi/sopralluoghi/pasti			x	x			
Spese bancarie e			x	x			

**Approvato dal Consiglio d’Amministrazione di Est Sesia con delibera n. 16 del 6/11/2019**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO****PARTE SPECIALE B – REATI SOCIETARI – ART. 25-TER D.LGS 231/01**

gestione conti correnti							
Tasse, diritti di segreteria per autorizzazioni varie, versam. A.N.A.C., spese postali			x	x			
Varie (es. abbonamenti, acq. Giornale Mastro, rinnovo business key, ecc.)			x	x			
Mandati corredati dai documenti di riferimento (fatture, note addebito, note spese, ricevute, scontrini ecc.)					x	x	x

Relativamente alle disposizioni di pagamento invece (n.b.: i pagamenti ai fornitori sono effettuati prevalentemente con modalità tracciata/remote banking) il cassiere è titolato a procedere al pagamento previa autorizzazione da parte di coloro che hanno la firma depositata per i pagamenti.

La disposizione deve essere firmata dal **Direttore Area amministrativo-contabile-finanziaria**, o dal Direttore Generale o dal Presidente.

Infine, viene effettuato un controllo sulle riconciliazioni mensili per i c/c maggiormente significativi; su altri c/c meno movimentati tale controllo è effettuato su base trimestrale. La selezione dei c/c da verificare è effettuata dall'ufficio di IA sulla base di una soglia di materialità definita dalla medesima funzione.

**In caso di necessità e urgenza il Consorzio ricorre per prassi a una richiesta di "sospeso di cassa".**

*Gestione distretti autonomi.*

1. L'Ente ha identificato una impiegata contabile che gestisce i rapporti con i distretti autonomi senza però effettuare controlli sui flussi, in quanto questi, dovendo essere esperiti presso le varie sedi, sono verificati dalla funzione "IA".
2. Il Capo Ufficio Contabilità firma le fatture provenienti dai distretti sulla base di un campionamento che preveda una serie di controlli su tutti i distretti almeno su base annua. I criteri per il campionamento delle fatture soggette a verifica periodica e la relativa frequenza dei controlli da esperire sono identificati da parte del **Direttore Area amministrativo-contabile-finanziaria**.
3. L'IA su base trimestrale effettua un ulteriore controllo formale e sostanziale sui documenti che pervengono alla sede centrale da parte di tutti gli uffici distrettuali sulla base di un campionamento che preveda che almeno su base annua per ogni distretto siano effettuati controlli sui documenti inviati alla sede centrale. Tale controllo è ulteriore rispetto al precedente identificato al punto 2 ed è mirato ad estendere il campionamento delle verifiche sui distretti nel corso di un esercizio sociale.

## **2. Predisposizione del bilancio d'esercizio e delle relazioni periodiche**

Nelle attività di predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai consorziati e, in particolare, ai fini della formazione del bilancio dell'Ente al 31 dicembre di ogni esercizio (bilancio d'esercizio, situazione impegni e risorse, situazione flussi di cassa ecc.) e della situazione contabile di periodo al 30 giugno, dovrà essere seguito il seguente procedimento:

- a) il **Direttore Area amministrativo-contabile-finanziaria**, rilascia **un'apposita dichiarazione**, firmata dal Direttore Generale, che attesti:
  - la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio e nei documenti connessi, nonché degli elementi informativi messi a disposizione;

**Approvato dal Consiglio d'Amministrazione di Est Sesia con delibera n. 16 del 6/11/2019**



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

### PARTE SPECIALE B – REATI SOCIETARI – ART. 25-TER D.LGS 231/01

- l'insussistenza di elementi da cui poter desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi incompleti o inesatti;
  - la predisposizione di un adeguato sistema di controllo teso a fornire una ragionevole certezza sui dati di bilancio;
- b) la dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere effettuata con periodicità semestrale (con riferimento alla situazione di periodo al 30 giugno e al bilancio al 31 dicembre di ogni esercizio) e presentata al Consiglio di Amministrazione in occasione dell'approvazione della situazione di periodo semestrale e della bozza di bilancio civilistico.

A tal fine, e preventivamente alla firma della suddetta dichiarazione dovranno essere esperiti i seguenti controlli:

1. bilanci dei distretti autonomi: il Capo Ufficio Contabilità dopo aver effettuato opportune verifiche deve apporre la sua **firma su tutti i bilanci dei distretti autonomi**;
2. controllo su stanziamenti di fine anno: costi/ricavi di competenza differita vengono identificati direttamente dall'impiegato contabile quando viene effettuata la registrazione della fattura al fine di poter poi elaborare alla chiusura dell'esercizio/periodo un report che include tutti i costi /ricavi non di competenza da differire. Per la chiusura dell'esercizio al 31 dicembre di ogni annualità **il report dei costi/ricavi non di competenza deve essere verificato e validato da parte del Direttore Area amministrativo-contabile-finanziaria**;
3. stanziamento fondi oneri e rischi futuri: il **Direttore Area amministrativo-contabile-finanziaria**, ai fini della predisposizione del bilancio di fine anno deve ottenere il prospetto di calcolo delle stime che devono essere appostate/mantenute/utilizzate e/o rilasciate in bilancio. Tale **prospetto viene prodotto e firmato dal dirigente che fa richiesta di appostamento/mantenimento/utilizzo/rilascio di un fondo** e deve contenere oltre alle motivazioni e descrizioni delle possibili evoluzioni future, un possibile grado di soccombenza nella passività.

#### AREA A RISCHIO: 3. Firma di accordi e/o contabilizzazione di operazioni societarie

**POSSIBILI REATI:** *Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2535 bis c.c.); Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante; (art. 2628 c.c.); Interessi degli amministratori (art. 2391 c.c.).*

Si rimanda ai controlli suesposti nell'area di rischio 1 e 2.

#### AREA A RISCHIO : 4. Gestione dei rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti

**POSSIBILI REATI:** *Impedito controllo (art. 2625 c.c.).*

Est Sesia ha stabilito che nella gestione dei rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti si dovranno osservare le seguenti disposizioni:

- a) il punto di riferimento di Est Sesia, preposto alla trasmissione della documentazione al Collegio dei Revisori dei Conti è individuato nella figura del **Direttore Area amministrativo-contabile-finanziaria**;
- b) il Collegio dei Revisori dei Conti è formalmente invitato a prendere contatto con l'Organismo di Vigilanza per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate;
- c) nell'ambito delle attività di verifica periodica e di controllo sul bilancio che vengono esperite dal Collegio dei Revisori dei Conti, il **Direttore Area amministrativo-contabile-finanziaria** si fa promotore, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di controllo, di **istituire una lista di documentazione da produrre e rendere disponibile all'organo di controllo**, previa condivisione con il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o da altro membro del Collegio da quest'ultimo delegato.